



# COMUNE DI ALÌ

Città Metropolitana di Messina

via Roma, 45 - 98020 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 - Fax 0942.700217

C.F. / P. Iva 00399640838 - codice Univoco UFUHC7

info: [www.comune.ali.me.it](http://www.comune.ali.me.it) - pec: [protocollo@pec.comune.ali.me.it](mailto:protocollo@pec.comune.ali.me.it)

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 25/05/2023

**OGGETTO: Modifica art. 34D del Regolamento Comunale IUC. Riscossione TARI 2023. Determinazione scadenze delle rate.**

L'anno **Duemilaventitre**, il giorno **venticinque** del mese di **maggio** alle **ore 14:00** e seguenti, nell'Aula Consiliare del Comune di Ali, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata a tutti i Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale i signori:

N.	NOMINATIVO	CARICA	Presenti	Assenti
1)	BOTTARI DOMENICO	Presidente	X	
2)	D'ANGELO SABINA	Consigliere	X	
3)	BONURA GIUSEPPE	Consigliere	X	
4)	RANERI GIUSEPPE	Consigliere	X	
5)	BRIGUGLIO SERGIO	Consigliere	X (video)	
6)	BONARRIGO ANTONIA	Consigliere	X	
7)	TRIOLO FLORIANA	Consigliere		X
8)	FIUMARA PIETRO	Consigliere		X
9)	TRIOLO NATALE	Consigliere		X
10)	FIUMARA GIOVANNI	Consigliere		X

Consiglieri assegnati: 10	Consiglieri in carica: 10	Consiglieri presenti: 6	Consiglieri assenti: 4
---------------------------	---------------------------	-------------------------	------------------------

Risultato legale, ai sensi del comma 1, dell'art. 30 della Legge Regionale n. 9 del 6 marzo 1986, il numero degli intervenuti;

Assume la Presidenza del Consiglio Comunale il Presidente, il sig. *Domenico Bottari*.

Partecipa il Segretario Comunale, *Dott. Gaetano Russo*.

Presente in aula il Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria *Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino* ed in videocollegamento il Revisore dei Conti *Dott. Stefano Composto*.

In collegamento video partecipano il consigliere Sergio Briguglio.

Ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/1990, come recepito dalla Legge Regionale n. 48/91 e dalla Legge Regionale n. 30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere **favorevole**.

## LA SEDUTA E' PUBBLICA

Il Presidente procede alla lettura della proposta di deliberazione posta al 12° punto dell'ordine del giorno, avente ad oggetto “*Modifica art. 34D del Regolamento Comunale IUC. Riscossione TARI 2023. Determinazione scadenze delle rate*”.

A questo punto, il Presidente, accertato che nessuno chiede di intervenire mette ai voti il punto in discussione. Si approva con sei voti favorevoli.

Il Presidente a questo punto pone l'immediata esecutività del provvedimento.

Si approva l'I.E. con sei voti favorevoli.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'esito delle votazioni come sopra riportato,

### DELIBERA

- 1. DI APPROVARE** la proposta di deliberazione avente ad oggetto “*Modifica art. 34D del Regolamento Comunale IUC. Riscossione TARI 2023. Determinazione scadenze delle rate*”.
- 2. DI DICHIARARE** la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 44/1191 (art. 134 del D. Lgs n. 267/2000) **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.**

## **Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale**

**OGGETTO: Modifica art. 34D del Regolamento Comunale IUC. Riscossione TARI 2023. Determinazione scadenze delle rate.**

### **IL SINDACO**

**PREMESSO CHE** con Legge n. 147 del 27.12.2013, art. 1 comma 639, è stata istituita a decorrere dal 01.01.2014 l'Imposta Comunale Unica (IUC), composta dalla Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);

**VISTE** le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato art. 1 della legge 27.12.2013, n. 147, i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), e la stessa legge che sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, il preesistente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all'art. 14 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214, successivamente abrogato con dall'art. 1, comma 704, della legge 27.12.2013, n. 147;

**VISTI** inoltre gli art. 1 e 2 del D.L. 06.03.2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02.05.2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI;

### **CONSIDERATO CHE:**

- II. la IUC (Imposta Unica Comunale) è basata su due presupposti impositivi:
  - ✓ Uno costituito dal possesso degli immobili e collegato alla loro natura e valore;
  - ✓ L'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- III. La IUC è composta da:
  - ✓ IMU (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
  - ✓ TASI (Tributo Servizi Indivisibili), componente servizi a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
  - ✓ TARI (Tributo Servizi Rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**CONSIDERATO CHE** il presupposto impositivo della TARI è il possesso e la detenzione a qualsiasi titolo di locali e di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibile di produrre rifiuti;

### **PRESO ATTO CHE:**

1. Con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 10.09.2014 è stato approvato il Regolamento I.U.C.;
2. Detto Regolamento, all'art. 34D -*"riscossione- comma 2- primo periodo"*, prevede, in riferimento alla componente TARI, n. 4 scadenze di pagamento del tributo per come segue: 16 marzo-16 giugno -16 settembre -16 dicembre;

3. La superiore scelta è dettata dall'esigenza di andare incontro ai cittadini in un momento di grave crisi economica come quella attuale, dilazionando il pagamento del tributo di che trattasi ed al contempo salvaguardando le esigenze di bilancio e i principi contabili vigenti;
4. Per quanto riguarda, appunto, le modalità di riscossione della TARI, il comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. 6 marzo 2014 n. 16, prevede tra l'altro che "... il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI... prevedendo di norma almeno 2 rate...";

**VISTO** il particolare il comma 683 della legge 147/2013 il quale stabilisce che: *"il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ..."*;

**VISTO** il comma 169, Legge n. 296/2006: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*

**VISTI:**

- >- L'articolo 59 del D.Lgs. 446/97, il quale dispone la razionalizzazione delle modalità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti;
- >- L'articolo 36, della L. n. 388/2000, il quale dispone che i Comuni possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo modalità che velocizzano le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurando la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'Ente creditore dei dati del pagamento stesso;
- >- L'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- >- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 10.09.2014 con la quale è stato istituito il nuovo tributo della TARI;

**RICHIAMATA** la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 10.09.2014 con la quale è stato approvato il regolamento comunale relativo alla IUC che si compone della IMU, della TASI e della TARI;

**RICHIAMATO** l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

**CONSIDERATO** che i presupposti impositivi della TARI sono:

- . Possesso di immobili collegato alla loro natura e valore;
- Erogazione e fruizione dei servizi comunali.

**VISTO** le Delibere di Consiglio Comunale, con le quali sono stati approvati: il Regolamento e le tariffe della TARI, che qui si intendono riportate, trascritte e confermate;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 31-05-2022 con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025;

**RITENUTO** di confermare le deliberazioni precedentemente approvate inerenti le tariffe e le aliquote comunali che qui si richiamano integralmente, ai sensi del comma 169, art. 1 della Legge n. 296/2006;

**VISTI** altresì:

la Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 27/03/2023 di approvazione dello schema di "*Bilancio di previsione esercizio finanziario 2023-2025 e relativi allegati*".

la Delibera di Giunta Comunale n. 48 del 27/03/2023 con la quale è stato deliberato "*Approvazione del DUP Semplificato 2023/2025 per la presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 c. 1, D. Lgs. 267/2000*";

**VISTA** la legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) e la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) che non apportano modifiche al regime TARI istituito con legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

**RAVVISATA** la necessità, tenuto conto della legge n. 243/2012 sul nuovo pareggio di bilancio, con il presente atto deliberativo, anche al fine di assicurare le risorse finanziarie per la copertura del costo del servizio smaltimento dei rifiuti, le scadenze, le modalità di versamento e la riscossione della TARI per l'anno 2023;

**CONSIDERATO CHE** gli incassi della TARI devono essere disciplinati secondo criteri di economicità e maggiore efficienza in relazione alle esigenze dell'Ente;

**RITENUTO**, pertanto, di dover definire, per la riscossione della TARI 2023, le seguenti scadenze di versamento in quattro rate come di seguito specificato;

- I° Rata scadenza 30 luglio 2023;
- II° Rata scadenza 30 settembre 2023;
- III° Rata scadenza 30 ottobre 2023;
- IV° Rata scadenza 30 dicembre 2023;
  
- Rata Unica da versare eventualmente alla scadenza del 30 ottobre 2023;

**RAVVISATA** la necessità di dover stabilire la scadenza delle rate per la riscossione della TARI, inserendole superiori modifiche, relative alla scadenze del tributo per l'anno 2023;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il bilancio di previsione, esercizio finanziario 2023, in corso di approvazione;

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

VISTA la legge n° 142/90 recepita con la L.R. n° 48/91 e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

VISTO il D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 118/2011;

VISTA la L.R. 30/2000 e s.m.i.

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo

### PROPONE

- 1) **DI RICHIAMARE** la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) **DI STABILIRE** per la riscossione T A R I, **esclusivamente** per l'anno 2023, le seguenti scadenze di pagamento del Tributo TARI:
  - I° Rata scadenza 30 luglio 2023;
  - II° Rata scadenza 30 settembre 2023;
  - III° Rata scadenza 30 ottobre 2023;
  - IV° Rata scadenza 30 dicembre 2023;
  
  - Rata Unica da versare eventualmente alla scadenza del 30 ottobre 2023;
- 3) **DI DEMANDARE** all'ufficio tributi gli adempimenti consequenziali e di competenza, con l'invio, anche per posta semplice degli avvisi di pagamento;
- 4) **DI DISPORRE** la pubblicazione della suddetta Delibera di definizione delle rate e delle scadenze all'Albo Pretorio comunale e di trasmetterla al MEF per la relativa pubblicazione sul sito web istituzionale del MEF.
- 5) **DI PUBBLICARE**, ai sensi di legge, la presente Delibera all'Albo Pretorio *online* del Comune di Ali e in Amministrazione Trasparente, sezione bilanci.
- 6) **DI DICHIARARE**, ai sensi di legge, il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere in merito.

IL PROPONENTE

IL SINDACO

Dott. Ing. Natale Rao



**PARERI AI SENSI DELL'ART. 12 LEGGE REGIONALE n. 30/2000**

\*\*\*\*\*

**ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:**

**OGGETTO: Modifica art. 34D del Regolamento Comunale IUC. Riscossione TARI 2023. Determinazione scadenze delle rate.**


*Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: FAVOREVOLE.

Alì, lì 22 maggio 2023

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria**  
**Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino**



\*\*\*\*\*

*Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000*


**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

**APPONE**

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: FAVOREVOLE

Alì, lì 22 maggio 2023

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria**  
**Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino**



Articolo 34.D:Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, per posta semplice, gli inviti di pagamento per ogni utenza.

2. Il pagamento del tributo deve essere effettuato in quattro rate con scadenza: 16 marzo – 16 giugno – 16 settembre – 16 dicembre. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Qualora entro la precedente data, il contribuente proceda al pagamento anche delle altre due componenti del tributo (IMU e TASI), è applicata in favore del contribuente stesso, previa esibizione, da parte di quest'ultimo, all'ufficio comunale competente della relativa documentazione, una decurtazione del 5% sul tributo complessivo IUC da compensare nell'anno successivo. **Esclusivamente per l'anno 2023, le scadenze di pagamento del tributo TARI sono le seguenti: 30 luglio 2023 – 30 settembre 2023 – 30 ottobre 2023 – 30 dicembre 2023.**

3. Il tributo per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.

4. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune e per i soli casi in cui dimostri di trovarsi in temporanee difficoltà economiche, può chiedere con apposita istanza la rateazione del debito tributario qualora il totale della somma dovuta relativa ad accertamenti non ancora divenuti definitivi superi l'importo di Euro 2.000,00.

La rateizzazione è disciplinata dalle seguenti regole:

- a) periodo massimo: quattro rate, di norma bimestrali, con scadenza massima entro il 31/12 dell'anno in cui è stato emesso l'avviso di accertamento;
- b) versamento della prima rata entro la scadenza indicata nell'atto o negli atti impositivo/i;
- c) applicazione, sulle somme delle rate successive dovute, dell'interesse raggugliato al vigente tasso legale;
- d) l'istanza è valutata ed accolta, ove ricorrano i presupposti del presente articolo dal Funzionario responsabile del tributo che, contestualmente ridetermina gli importi dovuti. Il provvedimento del Funzionario responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata comporta l'automatico decadere della rateazione concessa con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo.

5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro 60 giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 32, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

**Il Presidente**  
***F.to Domenico Bottari***

**Il Consigliere Anziano**  
***F.to Sabina D'Angelo***

**Il Segretario Comunale**  
***F.to Dott. Gaetano Russo***

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune, per 15 giorni consecutivi al n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

(Ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009)

**Alì,**

**Il Funzionario addetto alla pubblicazione**

-----

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
***F.to Dott. Gaetano Russo***

\_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25 maggio 2023.

- Ai sensi dell'art. 12, comma 1, L. R. n. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.
- Ai sensi dell'art. 12, comma 2, L. R. n. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.  
(Immediatamente Esecutiva)

**Alì,**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
***F.to Dott. Gaetano Russo***

\_\_\_\_\_